



COMUNE DI MISTERBIANCO

Citta' Metropolitana di Catania

X Settore Funzionale – Servizio Cultura

Cod.Fisc. 80006270872 – Part. IVA 01813440870

Prot. Gen. n° del

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MISTERBIANCO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA ASSOCIAZIONE "-----", PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI APERTURA, ASSISTENZA ANTINCENDIO E ASSISTENZA AL PUBBLICO DEI LOCALI DEL LABORATORIO DI CITTÀ "NELSON MANDELA" PER LA STAGIONE 2022-2023 DAL 05 NOVEMBRE 2022 AL 31 DICEMBRE 2023

L'anno duemilaventidue il giorno -- del mese di novembre tra il Comune di Misterbianco in persona del Ing. Annamaria Milazzo domiciliata per la carica presso la sede comunale, in via Sant'Antonio Abate n.3 a Misterbianco (CT) quale Responsabile del X Settore F., e l'**Associazione** ----- con sede legale a ----- C.F. ----- rappresentata dal Presidente sig. ----- nato a ----- (--) il ----- a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie.

Inteso che l'Amministrazione Comunale di Misterbianco promuove l'azione del volontariato per servizi utili e strategici atti garantire iniziative di pubblica utilità, avvalendosi delle organizzazioni di volontariato qualificate presenti nel territorio.

Considerato che

- l'Amministrazione Comunale con Deliberazione del G.M. n. 203 del 25.10.2022 intende avvalersi della collaborazione di un'Associazione di volontariato qualificata presente nel territorio per consentire il funzionamento della struttura culturale denominata Laboratorio di Città Nelson Mandela, che rappresenta il fulcro delle attività culturali che si svolgono in ambito comunale, tramite l'apertura, l'assistenza all'utenza e la sorveglianza antincendio e sanitaria della struttura, per un numero presunto di 210 giorni nel periodo dal 05 novembre 2022 al 31 dicembre 2023, eventualmente integrabili in base alla effettiva programmazione delle attività, tramite la stipula di convenzione ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 117 del 03/07/2017 (Codice del Terzo Settore).

Premesso

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/08/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024 ed assegnate le relative risorse relative alle " "Spese di gestione locali Laboratorio di città Nelson Mandela";
 - che con determinazione n. --- del ---- era stato approvato il verbale della procedura di selezione (indagine di mercato), previa avviso di manifestazione di interesse, per l'attività di apertura, assistenza all'utenza e sorveglianza antincendio della struttura - avviso pubblico rivolto alle Associazioni del volontariato;
 - che con determinazione dirigenziale n. ----- è stata individuata a seguito di valutazione, quale idonea a svolgere la collaborazione richiesta, l'associazione -----
 - che il Codice del Terzo Settore D.L.vo 117 del 03/07/2017, a norma dell'art.1 co.2 lett.b) della Legge 106/2016, in particolare gli artt.55 e 56 in merito al coinvolgimento degli Enti del terzo settore da parte degli enti pubblici e alle convenzioni;
- Ciò premesso, fra le parti come sopra costituite:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Misterbianco e l'Associazione ----- convengono di assicurare attraverso le prestazioni di volontari, le attività di cui al successivo articolo 2, nel rispetto della normativa vigente e degli obiettivi e disposizioni emanate dal Comune.

Le attività di **APERTURA, ASSISTENZA ANTINCENDIO E ASSISTENZA AL PUBBLICO DEI LOCALI DEL LABORATORIO DI CITTÀ “NELSON MANDELA” PER LA STAGIONE 2022-2023**, di cui sopra dovranno essere svolte da quattro **(4) volontari** e secondo variazioni indicate dal Responsabile del Servizio Cultura, che potrebbero modificare i programmi per esigenze organizzative, come da calendario di programmazione della struttura per la stagione artistica 2022 -2023, presumibilmente dal 05 novembre 2022 sino al 31 dicembre 2023.

ART. 2 – ATTIVITA'

La collaborazione richiesta consiste nell'apertura, l'assistenza all'utenza e la sorveglianza antincendio della struttura, **nel rispetto delle Norme e della prevenzione anti contagio Covid-19**, dovranno in particolare:

- Aprire i locali del Nelson Mandale e controllare gli ingressi durante le prove degli spettacoli/eventi o l'allestimento delle scene;
- Aprire i locali al pubblico assicurare la presenza di almeno 3 operatori con attestato antincendio e primo soccorso per tutto il periodo di permanenza del pubblico nei locali;
- Verificare che i percorsi di fuga sia liberi da ostacoli;
- Vigilare sulle attività di ingresso e uscita del pubblico dalla struttura;
- Le attività inizieranno presumibilmente, dal 05 novembre 2022 al 31 dicembre 2023, con possibilità dell'utilizzo dell'agorà nel periodo primaverile estivo. Il Responsabile del Servizio Cultura comunicherà settimanalmente il calendario delle attività programmate fra cui possono essere comprese anche mostre nell'apposita sala;
- Ad ogni spettacolo/attività dovrà essere garantita la presenza di n. 4 volontari di cui almeno 3 dotati di attestato per lo svolgimento di 3 antincendio e primo soccorso. E' prevista la possibilità di aumentare il numero di volontari presenti per singola attività in base alla natura degli eventi programmati. La richiesta di un numero di unità superiore a 4 sarà avanzata dal Responsabile del Servizio Cultura del X° Settore Funzionale.

L'Ente pubblico, si impegna a fornire all'Associazione i dati e le informazioni necessarie al corretto assolvimento delle prestazioni.

ART. 3 - ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art.2, l'Associazione ----- garantisce la disponibilità di un numero di volontari aderenti come sotto indicati, assicurando la loro specifica competenza e preparazione, oltre al possesso di idonei requisiti psico-fisici per gli interventi cui sono destinati ed eventuali nominativi di riserva:

Numero Ordine	Ruolo	Volontari	Qualifica
1	Operatori volontari		P. S
2	Operatori volontari		P. S. /Antincendio
3	Operatori volontari		P. S. /Antincendio
4	Operatori volontari		P. S. /Antincendio
5	Operatori volontari		P. S.
6	Operatori volontari		P. S.
7	Operatori volontari		P. S. /Antincendio
8	Operatori volontari		P. S. /Antincendio

Il Personale volontario di cui sopra sarà impegnato con le modalità e i tempi di cui alla convenzione.

Il responsabile o i responsabili delle attività indicate nella presente convenzione è/sono:

1) -----

2) -----

Essi avranno il compito di tenere i collegamenti con i competenti livelli operativi dell'Ente per la verifica comune dello stato dei rapporti e del concreto svolgimento delle attività.

Tutto il personale volontario operante nell'Associazione è regolarmente assicurato ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore D.L.vo 117 del 03/07/2017.

Tutto il personale volontario operante nell'Associazione è fornito di tesserino di riconoscimento con nome e cognome.

ART. 4 – VIGILANZA E CONTROLLO

L'Ente comunale si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, le attività in svolgimento anche sotto il profilo della qualità, possibilmente alla presenza del responsabile delle attività di cui all'art.3. Eventuali richiami devono essere comunicati all'Associazione per scritto affinché l'Organizzazione adotti i necessari provvedimenti in merito. Riservandosi la facoltà di richiedere la sostituzione di chi, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, risulti non idoneo o inadatto, anche sotto l'aspetto di un corretto rapporto verso gli utenti e i loro familiari.

ART. 5 – REQUISITI

I volontari che svolgono i servizi di cui all'art. 3 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritti nel registro dei volontari; b) non essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro le persone; c) avere idoneità fisica-psichica accertata da idonea certificazione sanitaria, oltre al requisito professionale.

ART. 6 – PARTE ECONOMICA

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il Comune di Misterbianco, provvede al rimborso spese massimo totale a favore dell'Associazione, ai sensi degli artt. 17, 18, 56 e 101 del D.Lgs 117/2017 (Codice terzo Settore), **rimborso spese massimo totale per il periodo dal 05 novembre 2022 al 31 dicembre 2023, di € 12.600,00** (non soggetti al regime IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 22-101972 n. 633) *commisurato all'impiego di n. 4 volontari per complessivi n. 210 giorni (€ 15,00 x 4 x 210), di cui € 3.000,00 (n. 50 giorni) nell'esercizio finanziario 2022 ed euro 9.600,00 (n. 160 giorni) nell'esercizio finanziario 2023. Il contributo massimo giornaliero per ciascun volontario impiegato dall'Associazione sarà di € 15,00), in cui saranno compresi: rimborsi carburante, buoni pasto, altre spese ammissibili, tutte documentate*). L'importo sarà corrisposto con scadenza bimestrale, previa presentazione all'Amministrazione Comunale di rendiconto economico documentato e delle attività effettivamente svolte, sottoscritto dal Presidente dell'Associazione o da Legale Rappresentante. La convenzione ha la durata dal --/11/2022 al 31/12/2023.

ART. 7 – VALIDITA'

L'Associazione di volontariato "-----" si impegna ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore D.L.vo 117 del 03/07/2017, ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi e con particolare riguardo alle norme di cui al D.Lgs. n.81/08 e smi. e alla prevenzione dal contagio da Coronavirus, emanate dalle norme ministeriali, recepite dalle procedure dell'Ente appaltante.

L'Associazione solleva pertanto il Comune da qualsiasi azione o richiesta di risarcimento per danni subiti da terzi e/o da propri associati, in conseguenza di fatti verificatisi durante il servizio.

La convenzione avrà durata dal 05 novembre 2022 al 31 dicembre 2023.

E' previsto ed accettato dalle parti, che l'Ente comunale sin dall'inizio delle attività richieste, in relazione alla programmazione delle attività della struttura, possa aumentare il numero dei volontari richiesti. Le variazioni verranno richieste dall'Ente con un preavviso di gg. 7.

ART. 8 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, è facoltà del Comune risolvere la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: a) interruzione del servizio senza giusta causa; b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dalla presente convenzione; c) concessione a terzi, totale o parziale, del servizio affidato; d) grave inadempimento o frode dell'Associazione atta a compromettere il risultato del servizio; e) mancato espletamento del servizio per reiterate assenze del personale, non sostituito; f) avvenuta applicazione di tre richiami nell'arco di durata della presente convenzione; Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione del Comune in forma di lettera raccomandata. Il Comune potrà altresì procedere alla risoluzione della presente convenzione in tutti i casi previsti dal codice civile, oltre che in caso di diversa scelta di gestione del servizio. In tale caso dovrà essere effettuata comunicazione alla associazione almeno 15 giorni prima della interruzione della collaborazione. In tal caso il contributo da versare alla associazione verrà riproporzionato in base alla effettiva durata della gestione. L'applicazione della risoluzione della convenzione non pregiudica la messa in atto, da parte del Comune di azioni di risarcimento per danni subiti. L'associazione avrà facoltà di recesso, comunicandolo alla amministrazione, a fronte di motivate esigenze. Dovrà in ogni caso garantire il termine dell'anno scolastico in corso, salvo diverse modalità operative individuate dalle parti.

ART. 9 – DATI SENSIBILI

L'Associazione si impegna ad osservare misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di diffusione dei dati personali e/o sensibili di cui possa eventualmente venire in possesso nell'esecuzione del servizio.

ART. 10 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 11 – RESPONSABILITÀ

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune e a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico dell'Associazione.

ART.12 – CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere tra il Comune e l'Associazione saranno risolte in via bonaria. In caso di esito negativo sarà adita l'Autorità Giudiziaria. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni del Codice Civile, delle Leggi e dei Regolamenti vigenti. Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali è indicato il Foro di Catania.

ART 13 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le eventuali spese inerenti alla stipulazione della presente convenzione, sono a totale carico dell'Associazione, escluse secondo la normativa vigente, l'imposta di bollo e di registrazione del contratto, esente ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n.266.

L'Associazione Volontariato
Il Presidente

Il Responsabile del X Settore F.
Ing. Annamaria Milazzo